1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 298

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Lunedì 20 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del ministro di grazia e giustizia e dei culti, in udienza del 25 giugno 1865, per l'approvazione e pubblicazione del Codice di commercio.

SIRE

Mi fo debito sommettere alla sanzione della M. V. il Codice di Commercio del Regno d'Italia, da pubblicare per Regio Decreto nei termini della Legge del 2 aprile.

Io reputo opportuno lo esporre per brevi cenni alla M. V. le ragioni di metodo cui mi attenni d'accordo con la Commissione speciale deputata al lavoro di revisione e di coordinamento, e i generali principii onde informansi le principali modificazioni recate al Codice Albertino, che assumerà d'ora innanzi carattere di Codice Italiano.

Nella tornata del 22 febbraio la Camera Elettiva sulla proposta dell'onorevole deputato Mancini venne al partito di estendere a tutte le provincie d'Italia il Codice di Commercio Albertino, aggiungendovi però le parti speciali concernenti i biglietti all'ordine in derrate ammessi nelle Leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie, e le modificazioni derivanti dalla Legge 14 aprile 1853 sulle lettere di cambio e biglietti all'ordine, e dalla Legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio.

Ottimo divisamento fu questo in vero, ove pongasi mente che l'opera di unificazione legislativa sarebbe emersa per avventura manchevole ed incompiuta, se si fosse lasciata da canto la Legislazione commerciale ch'è pur tanta parte, e sì cospicua della Società moderna, avvegnachè risponda essa alle alte esigenze del credito rinfrancando delle più solide guarentigie la fiducia, ch'è vita della commerciali transazioni e del rapido movimento di esse.

Due vie ci si paravano dinanzi nel riordinamento del novello Codice di Commercio: o mandarlo fuora tal quale, salvo le poche e lievi aggiunte introdotte dal voto parlamentare — o invece chiamarvi sopra novella disamina, ordinarne meglio la economia e le parti, colmare le più spiccanti lacune, compierlo in fine facendo tesoro dei progressi della scienza, degli avanzamenti maravigliosi del credito, e delle più urgenti riforme reclamate dalle nuove condizioni economiche della Italia chiamata dai Cieli a tanta potenza di vita e di avvenire.

Noi ci argomentammo seguitare la via più ampia e piena, nel che ci era conforto e presidio la facoltà conferita al Governo del Re dall'articolo 2° della Legge del 2 aprile come altresì il voto della Commissione speciale, alla quale mi corre obbligo di rendere il debito omaggio di lode per la grande alacrità ed amore con che si accinse all'opera di revisione, recandovi il tributo della dottrina e della singolar perizia delle cose attinenti al Giure commerciale, onde i componenti di essa Commissione vanno sì chiari e stimati: senonchè gioverà avvertire che non fu intendimento nè della Commissione, nè del Ministro rifare da capo un Codice di Commercio che pigliasse faccia di radicali riforme, adempiendo ai molti desiderati della scienza e alle nuove esigenze della vita commerciale. Ben altri studi avrebbe richiesto un disegno sì vasto; nè d'altro canto il Ministro avrebbe trovato in sè quella pienezza di facoltà, che gli appariva circoscritta dai termini del ricordato articolo secondo della Legge.

Per buona ventura l'opera di revisione e di ampliazione si rendea possibile senza punto dilungarsi dalle facoltà limitate. A tale intento bastava solo il riordinare e ridurre a forme più acconce e compiute le svariate provvisioni legislative che si ricavano dalle cennate Leggi 14 aprile 1853 e 8 agosto 1854 ponendo a tributo eziandio il disegno di legge sulle società commerciali iniziato alla Camera dei deputati il 1863.

Con tali intendimenti io mi deliberavo indicare alla Commissione speciale una serie di quesiti che accennavano alle principali modificazioni, ed aggiunte che mi pareano aversi a portare al Codice Albertino, i quali quesiti sottoposti a seri e maturi studi porsero occasione in gran parte ai divisamenti e alle proposte della Commissione medesima.

Tali idee premesse, mi è pur d'uopo venir delineando con rapida esposizione l'economia del lavoro compiuto, i principii direttivi di esso, e le ragioni principalissime delle più gravi modificazioni portate al Codice Albertino.

Questo Codice è diviso in quattro libri, il primo de' quali discorre del commercio in genere, il secondo del commercio marittimo, il terzo de' fallimenti e delle bancherotte, della competenza e dell'arresto personale in materia commerciale il quarto.

Tale partizione adottata pressochè in tutti i Codici di Europa è stata conservata, perchè suggerita dall'indole delle materie attinenti al commercio; ed è stata pur conservata la suddivisione di ciascun libro in titoli, con qualche modificazione nel novero e nella denominazione di essi richiesta o dalla soppressione di alcune disposizioni non aventi più convenevole sede in questo Codice, o dalla trattazione di nuovi istituti attinenti alle cose commerciali, dei quali nel Codice Albertino non era proposito.

LIBRO I.

In questo libro, spartito in nove titoli, sono a notare le seguenti innovazioni:

Nel 1° titolo, che tratta de' commercianti, trasferita come in sede più opportuna in principio del Codice la enumerazione degli atti di commercio, e distinti in separati articoli quelli che son tali per loro intrinseca natura da quelli, che tali vanno reputati in ragione delle persone che li fanno, si ebbe a noverare fra essi, giusta gli insegnamenti della giurisprudenza, gli *avalli* delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine commerciali, e le imprese di fabbriche e costruzioni se l'intraprenditore provvede i materiali, come altresì le compre o vendite delle azioni delle società commerciali.

Furono poscia coordinate mercè la soppressione degli articoli 5 e 8 del Codice Albertino le disposizioni relative al minore emancipato che voglia esercitare il commercio con quelle dettate dal nuovo Codice civile italiano, sulla patria potestà, per le quali son proscritti i Senato-consulti Macedoniano e Velleiano.

Alle disposizioni comprese nel titolo II, dirette a regolare la tenuta dei libri di commercio, altra ne venne aggiunta per la quale fu fatto obbligo al commerciante di conservare i telegrammi che riceve e di copiare in un libro quelli che spedisce, come pruova delle convenzioni col mezzo di essi conchiuse.

Nel terzo poi che discorre delle *Borse di commercio, degli agenti di cambio e dei sensali*, si sono coordinate col relativo titolo del Codice di Commercio Albertino le disposizioni della Legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali, intese a circondare di efficaci guarentigie il ministero di costoro, che possono ben qualificarsi gli ufficiali pubblici del commercio.

Nel che fare si è posta da canto quella parte di essa disposizioni relativa alle condizioni di ammessibilità ad esercitar l'ufficio di mediatore o sensale, le quali possono variare per nuove circostanze di tempo e per mutamenti economici, e trovare quindi sede più acconcia in regolamenti o leggi speciali, e vennero opportunamente introdotte quelle altre che riflettono i diritti e i privilegi loro concessi, gli obblighi loro ingiunti, le pene inflitte alle trasgressioni in cui cadessero nell'esercizio del proprio ministero; lasciando nonpertanto incolume, in omaggio al principio di libertà, il disposto dall'articolo 3 di detta legge, pel quale, salvo il delicato ufficio di agente di cambio, le altre specie di mediazione possono essere esercitate anche da chi non abbia qualità di pubblico mediatore, se ne venga richiesto da privato cittadino, e l'incarico non derivi da legge o da sentenza di Tribunale.

Nel titolo quarto, che è relativo ai *Commissionari*, avuto riguardo all'importanza somma che l'ufficio di commissionario tiene nelle contrattazioni commerciali, si è procurato porgere le più ampie guarentigie nel fine di agevolare e moltiplicare i traffici, ad imitazione di quanto già praticarono la Germania e la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda, paesi coi quali l'Italia ha frequenti i rapporti di commercio, e coi quali importa tenersi in perfetta reciprocanza, acciò il commissionario straniero, che operi pel committente italiano non sia posto in migliori condizioni del commissionario italiano che operi pel committente straniero. Il perchè, abolito l'articolo 105 del Codice Albertino, reso frustraneo dalle nuove disposizioni sul pegno commerciale, si è concesso al Commissionario privilegio sulle merci da lui possedute, non meno per la propria provvigione che per le anticipazioni fatte sulla semplice promessa di futura spedizione, e per le somme durante il possesso della merce, somministrate, qualunque ne fosse la causa, per conto del committente, ed in vista certamente della guarentigia che da quel possesso deriva.

E poichè nel Codice Albertino è data facoltà di fare la polizza di carico all'ordine od al portatore (art. 311) si è stimato prestare utile servigio al commercio estendendo somigliante disposizione alla lettera di vettura che con la polizza anzidetta ha grande affinità; perciocchè col divenir quella girabile rendesi più circolante il valore delle merci e porgesi al credito un mezzo novello di diffondere i suoi salutari influssi sulla economia della società.

Nei titoli V e VI, che toccano dei *Contratti commerciali* in genere e di quello speciale di *vendita* si son comprese le sole disposizioni, che in vista delle condizioni proprie del commercio pigliano carattere di eccezione al diritto comune.

Epperò trasferito nel titolo V, che è affatto nuovo, l'articolo 28 del Codice Albertino siccome quello che va applicato a tutti i contratti e non a quello solo di società — fermata la presunzione di solidarietà fra i coobligati — inibito al contraente commerciante di opporre la prova orale al titolo scritto dell'altro contraente non commerciante, in corrispettivo del divieto fatto a quest'ultimo di citare il commerciante per lo esequimento dell'obbligazione innanzi al foro civile — tracciati i modi, onde può essere fatta la prova dei contratti commerciali, ed accertata la data dei medesimi — si è nel titolo VI, all'unico articolo del Codice Albertino, sostituita una serie di disposizioni, che colmano la lacuna lamentata in quel codice, togliendo a guida ciò che la dottrina, gli usi, la giureprudenza hanno raccomandato in siffatta materia.

Si è pertanto in esso fermato pei riguardi al sollecito avvicendarsi dei negozi, ed in omaggio alla buona fede che è essenza e vita del commercio, la validità della vendita della cosa altrui, siccome statuiva il diritto romano; la validità di essa, anche quando il prezzo non fu determinato nel contratto, ma o si convenne determinarlo di poi, o lo si fece a *giusto prezzo*, ovvero se ne rimise la determinazione al giudizio di un terzo, anche non designato nel contratto — Per un principio di perfetta eguaglianza fra le parti, la risoluzione della vendita delle derrate ed altre cose mobili, dichiarata nel Codice civile di pieno diritto quando il compratore non siasi presentato a riceverle prima della scadenza del termine o non ne abbia offerto il prezzo, fu dichiarata anche nell'interesse del compratore, quando il venditore manchi all'obbligo della consegna nel termine convenuto — Provveduto con opportune disposizioni alla vendita di merci, non altrimenti designate nel contratto che per quantità, specie e qualità, si è per quelle viaggianti in mare, non arrivate allo spirar del termine convenuto, attribuita al compratore la facoltà di prorogare il termine, o di recedere dal contratto, risolvendo nella maniera più conforme ad equità un dubbio soventi volte elevatosi nel foro — Da ultimo si è avvisato al modo di verificare lo stato delle cose vendute, quando spedite da piazza a piazza, il compratore per deterioramenti avvenuti ricusi di riceverle, e si è provveduto eziandio ai casi di trasbordo della merce, e di avaria, e dell'azione risolutoria, o *quanti minoris* secondo il vario stato in cui la merce arrivi.

Segue il titolo VII *Delle società ed associazioni commerciali*.

Che le disposizioni del Codice Albertino intorno alle società commerciali fossero oramai inadeguate allo svolgimento tuttodì progrediente dello spirito di associazione, ed ai bisogni di salde guarentigie contro speculazioni avventate o insidiose, era una verità avvertita già di lunga mano dal governo piemontese, il quale nella Sessione parlamentare del 1857-58 presentava su questo argomento un progetto di legge al Senato, e dal governo italiano, che nell'anno 1863 faceva il somigliante, presentandone uno nuovo alla Camera dei deputati; progetti per diverse vicende non potuti convertire in legge, comunque le Commissioni parlamentari gli avessero maturamente esaminati e modificati.

A raggiungere in parte almeno il desiderato scopo si provvide per quanto fosse lecito con Decreti reali, dei quali certo il più notevole è quello del 12 febbraio 1865 intorno alla vigilanza governativa sulle società per azioni. Ora, ampliare in questa parte, e notevolmente modificare il Codice del 1842 colla scorta dei menzionati progetti e decreti, e di quanto offrivano di meglio le moderne legislazioni straniere, gli era pel Governo del Re un dovere impreteribile onde venire incontro ad un bisogno generalmente sentito. Ed ecco per sommi capi come al grave còmpito si è procacciato di soddisfare.

Distinte innanzi tutto le società propriamente dette dalle associazioni, perchè in quelle solamente creasi un ente morale diverso dalle persone che concorrono a comporlo, nel capo I si tratta delle società *in nome collettivo*, *in accomandita* semplice, o divisa per azioni, e delle società *anonime*; nel capo II delle associazioni in *partecipazione*, e delle associazioni *mutue*. Premesse nel capo I talune generali disposizioni relative alla sede della società, alle obbligazioni del socio, che entra a far parte di una società già esistente, ai diritti del creditore del socio sulla quota di utili spettanti a costui, evitando che un estraneo possa esercitare nell'amministrazione sociale una pericolosa ingerenza, ed ai rapporti giuridici dell'associato del socio colla società; sonosi trasfuse in esso le disposizioni dettate dal Codice Albertino circa le società in nome collettivo, ed in accomandita semplice, aggiuntovi, sull'esempio della legge Germanica, il divieto ad un socio di prender parte contemporaneamente a due società aventi il medesimo obbietto, salvo il consenso tacito o espresso dei consoci; e ciò nell'intento d'impedire che un socio venga allettato a tradire gli interessi di una società per ottenere maggiori vantaggi in un'altra. Laonde si divisò stabilire disposizioni comuni a queste due specie di società intese a provvedere ai casi in cui il socio può essere dalla società escluso, intantochè nel titolo delle bancherotte vennero scritti articoli che dichiarano l'amministratore reo di bancarotta semplice o fraudolenta laddove per inadempimento degli obblighi dalla legge impostigli sia la società tratta a fallimento.

Definite le società in accomandita per azioni, ed anonime, ed applicato alla prima per la grande analogia che è fra esse, il sistema di render revocabile il gerente per disposizione dell'assemblea generale degli azionisti, salvo a lui il diritto all'indennità se la revoca è fatta senza giusti motivi; introdotto per amendue il precetto della giurisprudenza di non essere il socio soggetto alla perdita dei dividendi o interessi esatti in buona fede; non si è esitato a creare efficaci guarentigie contro le disoneste speculazioni di coloro, che simulando vasto potere di capitale e di credito, ed accennando a fallaci, quanto allettatrici imprese, abusano dell'altrui buona fede, e pervengono a costituire associazioni non serie nè per mezzi nè per lo scopo, con privato non solo, ma pubblico danno.

Il perchè, posto mente al come hanno origine d'ordinario le società in accomandita per azioni, e le anonime, dalla iniziativa di uno o più promotori, si è stabilito, che costoro siano personalmente responsabili degli obblighi contratti per costituire la società; che non possano riservarsi alcun premio, aggio, o beneficio particolare; che per la costituzione della società debba essere stato sottoscritto almeno per quattro quinti il capitale sociale, e versato in numerario da ciascun socio il decimo di quello sottoscritto. Indi dovranno i promotori convocare l'assemblea generale degli azionisti, la quale, fra l'altro, riconoscerà ed approverà il versamento delle quote sociali, ed il valore delle cose mobili conferite, se è stato determinato, ovvero nominerà periti per determinarlo al giusto prezzo. Gli amministratori poi alla loro volta saranno personalmente responsabili verso i terzi, e verso gli azionisti, della verità del capitale sottoscritto, e dei versamenti operati da questi ultimi, non che della reale esistenza de' dividendi pagati, dell'esatta tenuta de' libri, e generalmente della esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per la esistenza delle società.

Nè questo parve bastare alla efficacia delle guarentigie da premunirsi contro gli abusi e i pericoli che ad ogni piè sospinto si ebbero a lamentare nel fatto della costituzione delle società per azioni. Fu avvertito invero la non infrequente abitudine di cosiffatte società di correre difilato alla emissione di obbligazioni tentata precocemente, ed innanzi che si avesse per le mani il versamento integrale delle azioni sottoscritte. Ognun vedrà di leggieri quali e quante conseguenze perniciose procedano dal sistema inconsiderato. Certo egli è che una società la quale incuriosa di porre a tributo le sue forze intime mercè il versamento compiuto del capitale sociale, si avvisi lanciarsi nelle vie incerte e perigliose dei prestiti, porgo indizio di poca solidità e di scarsa fede in se medesima, il che per fermo conferirà grandemente a menomare la fiducia e il credito rimpetto al mercato straniero. Ora, il legislatore non potrebbe tenersi neutrale e indifferente a quelle pratiche e consuetudini viziose, dalle quali si ha giusto fondamento a temere non pure lo scredito e il disperdimento delle società che sorgono, ma eziandio l'abbassamento e il danno del credito pubblico. Ben sappiamo essere supremo voto dei vagheggianti il principio della libertà incircoscritta in ogni sfera d'azione della vita e dell'attività sociale, il menomare anzi recidere la tutela, e la protezione legislativa, lasciando arbitro di sè il privato interesse che non inganna; ma portiamo pure fermissimo convincimento essere inconsulto partito lo anticipare la pienezza dei tempi che verranno di poi, dimenticando la realità delle condizioni presenti, dimenticando che tutto un ordine di fatti economici attinenti allo esplicamento del principio di associazione e del credito va sorgendo nella società moderna potente, ma baldanzoso e spensierato, e, quel che più monta, portando in grembo i germi di corruttela soffiati dalle cupidigie stemperate e dalla funesta sete dell'aggiotaggio.

Le quali considerazioni persuasero il Governo del Re ad antivenire i lamentati abusi mercè un divieto assoluto fatto alla società per azioni di emettere obbligazioni od altri titoli al portatore innanzi che sia seguito il versamento dell'intiero capitale sociale, od in una somma maggiore di questo.

E da ultimo seguendo l'ordine medesimo di idee e di fatti, fu avviso di non tollerare che un socio partecipante al Consiglio di amministrazione sia banchiere o facciasi intraprenditore e costruttore di opere per conto della società che amministra.

L'incompatibilità del duplice uffizio si fa manifesta sol che si consideri la innormalità da una posizione che trae seco conflitti ed antagonismi di doveri e di interessi, il che basta a scuotere la confidenza ed offendere profondamente il credito della società, ancora quando ne stia garante la specchiata moralità del socio amministratore.

Dei quali divisati presidii e guarentigie circondando l'ordinamento delle società per azioni si ha giusto fondamento a sperare che se ne avvantaggi grandemente e l'interesse stesso delle società, e le più alte ragioni del credito pubblico.

Nè si è pretermesso di porre ad esame la convenienza d'istituir dei *censori* chiamati a vigilare la esecuzione dei patti sociali. Però considerato, che questa istituzione non potrebbe funzionare siccome surrogato di quella dei commessari regi, non si potendo limitare nel Governo la facoltà di sopravvedere le operazioni sociali, e che d'altronde, non fosse prudente consiglio il cumulare le funzioni di censore con quelle di commissario regio per non moltiplicare di troppo le cautele a discapito della libertà, e creare soverchi pesi pecuniari all'ente sociale; si è opinato impertanto non fare un obbligo di questa maggiore garanzia, che pur nell'interesse degli azionisti non è vietato stipulare nel contratto.

Lasciato poi che i particolari statuti sociali stabiliscano le epoche in cui debba riunirsi l'assemblea generale degli azionisti, se n'è fatto un obbligo agli amministratori nel caso in cui siasi verificata la perdita della metà del capitale sociale, per interrogarli se intendano sciogliere la società. Che se la perdita giunga ai due terzi, lo scioglimento ha luogo di diritto, per risparmiare lo estremo danno agli azionisti di una società che volge manifestamente a male, a meno che essi non preferiscano reintegrare il capitale, o restringere il fondo sociale al rimanente, se bastevole ancora a conseguir lo scopo della società.

Dettate altre norme sul diritto degli azionisti di provocare dai Tribunali la riunione dell'assemblea, e trattata con maggiore larghezza la facoltà di farvisi rappresentare da mandatari, si è sancito non potersi nell'assemblea discutere di altre materie tranne di quelle per le quali fu data preventiva notizia (e il darla è di rigore), neppure col consentimento unanime degli intervenuti; e ciò per rimuovere il pericolo, che ad ventura gravissima, si pubblichi un ordine del giorno che ne indichi taluna di lieve importanza affinchè pochi invogliati ad intervenire, più agevole divenga il governare ed aver docile l'assemblea.

Rispetto poi alle forme del contratto di società presentavasi innanzi tutto la questione, se convenisse mantenere l'autorizzazione governativa alla costituzione delle società in accomandita per azioni al portatore, e della società anonima; o se anzi convenisse estenderla a quella in accomandita per azioni nominative.

Or messo da canto lo esame se l'abolizione di essa non urtasse in uno di quei principii direttivi, che il Governo è tenuto a rispettare in questo lavoro di revisione o di coordinamento, la inefficacia rimproverata all'ingerenza governativa nel garentire la serietà della impresa, e l'adempimento dei patti sociali, è sembrato non potersi più lamentare ora che essa diviene come il complemento di altre cautele; avvegnachè l'autorizzazione sovrana solamente può alle medesime dar valore, ed assicurare i terzi che le nuove condizioni imposte dalla legge furono adempiute.

La facoltà poi di ritirare codesta autorizzazione quando la società sia minacciata da gravi perdite è un rimedio potente a provenire maggiori sventure, a salvare molti interessi. Che se è a sperare in progresso la invocata cessazione dello intervento del Governo in materia di società, il toglierlo di presente sarebbe improvvido consiglio di certo, quando la cupidigia di disonesti guadagni sull'altrui credulità e buona fede molti va sospingendo ancora a simulare vaste associazioni, imprese promettitrici di grossi lucri, che poi riescono a disonesti acrocchi, a danno de' creduli e degli illusi.

Non è quindi paruto il tempo di scemare, bensì quello di aumentare le difese contro somiglianti pericoli: e però non si è dubitato di estendere la necessità dell'autorizzazione anco alle società in accomandita per azioni nominative: contro la quale estensione non si potrebbe addurre alcun grave argomento, dovechè alla parità di ragioni per aspettarsi da tale guarentigia uguali vantaggi, a nulla influendo la diversa maniera, con cui è diviso il capitale sociale, quando la necessaria mutabilità dello azioni nominative in azioni al portatore, e di queste in quelle, rende impossibile ogni distinzione a tal riguardo.

Da poi che il nuovo Codice Civile ebbe a sciogliere dal rigore della forma autentica molti dei contratti che vi erano sottoposti secondo la legislazione Sarda, sovrabbondavano le ragioni da raccomandare simiglievol sistema nelle commerciali convenzioni, supplendo in altra guisa alle guarentigie derivanti dalla solennità dell'atto autentico. A nessun contratto di società sarà imposto l'atto notarile; bensì la scrittura sarà sempre essenziale, come essenziali saranno altre forme, perchè sia resa pubblica la costituzione della società: anzi, quanto alle società anonime ed a quelle in accomandita per azioni, la trascrizione, il deposito e l'affissione dell'atto dovranno farsi per intero, e non per estratto.

Se nonchè giustizia chiedeva, secondo i più certi principii di diritto, che il difetto di scrittura non potesse opporsi ai terzi, i quali abbiano contrattato in buona fede con una società in nome collettivo e in accomandita semplice, notoriamente conosciuta.

Si scorgerà da ultimo in questo primo capo, ed in apposite sezioni fermate le regole relative allo scioglimento ed alla liquidazione delle società, alla nomina ed alle operazioni degli straleiarii, alla estinzione dell'azione solidaria, ritraendole in buona parte dal Codice Albertino, e coordinandole colle disposizioni dettate dal nuovo Codice Civile circa le più brevi prescrizioni, non omettendo di provvedere al caso in cui lo straleiario pagasse con proprio danaro debiti della società, col surrogarlo nei diritti e nelle azioni del creditore soddisfatto.

Nel capo secondo poi di questo titolo, che tratta delle associazioni in partecipazione, e delle associazioni mutue, reso più scolpito il concetto che differenzia queste dalle società propriamente dette, la Commissione togliendo ad esame uno de' quesiti proposti dal Guardasigilli, ed in modo affermativo risolvendolo, ha provveduto a rimuovere il pericolo che traeva seco la prova orale ammessa dal Codice Albertino per tali associazioni, qualunque fosse il loro valore. Non poteva più oltre permettersi, che la partecipazione ad ingenti guadagni, o pel converso la ripartizione di perdite talora gravissime, si fosse potuta ottenere contro verità e giustizia, col facile ed incerto esperimento della prova orale, non affidato ad altra guarentigia, che la prudenza del tribunale. Fu quindi stabilito che nelle associazioni, aventi per oggetto un valore di oltre lire 500, non sia ammessa la prova orale senza un principio di prova scritta.

Non fu poi reputato convenevole assoggettare le associazioni mutue all'autorizzazione governativa, perciocchè non costituendo esse un ente sociale, non ci ha pei terzi pericolo, cui ovviare con tale guarentigia; e d'altra parte cotesto associazioni non proponendosi un lucro, ma solo la vicendevole assicurazione degli associati da un danno, costoro saranno abbastanza cautelati dalla formalità dell'atto scritto richiesto sotto pena di nullità.

Una delle lacune segnatamente avvertita nel Codice Albertino gli era il difetto di regole proprie e speciali rispetto al *pegno* quando è diretto a garantire obbligazioni commerciali. La Commissione compilò su questa importante materia una serie di disposizioni, le quali costituiscono il titolo VIII, e noi ci affidiamo che l'importante materia abbia ricevuto il migliore, e più acconcio ordinamento che si lasciasse desiderare a bene delle commerciali transazioni. Per esse disposizioni fu prescritto doversi il pegno commerciale stabilire con scrittura, quando il valore della convenzione ecceda le lire 500, perchè la

guarentigia derivante dalla scrittura farà più volentieri ricorrere a questo mezzo di assicurare l'adempimento della obbligazione, ed agevolerà singolarmente i traffici. — Fu anche prescritto nel favore del commercio la costituzione del pegno sopra effetti all'ordine potersi eseguire mediante regolare girata con le parole *valuta in garanzia*, o con altre equivalenti; e quella di azioni, obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali o commerciali mediante il trapasso nei libri di registrazione della società *per causa di garanzia*. — Per esse, determinato il privilegio derivante dal pegno, si sono fermati gli obblighi del creditore pignoratizio circa la conservazione della cosa data in pegno; e mentre con procedura rapida e spedita si è provveduto alla vendita del pegno quando alla scadenza resti inadempiuta l'obbligazione principale, si è però ricusata al creditore la facoltà attribuitagli dal nuovo Codice Civile di fare ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino a concorrenza del debito; e ciò in vista della massima mutabilità del valore degli effetti che costituiscono per ordinario il pegno commerciale, per la quale potrebbe il creditore ottenere col trascorrere di pochi giorni un ingiusto vantaggio con ingiusto danno del debitore.

L'ultimo titolo poi del primo libro discorre delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa. Circa le quali materie quante volte non si fosse voluto discostarsi dai principii direttivi, e considerar la cambiale non più come il documento del contratto di cambio fra piazza e piazza, ma quasi la carta monetata dei commercianti come accenna a divenire, non rimaneva altro còmpito che quello tracciato dalla legge del 2 aprile 1865, d'introdurvi cioè le modificazioni ricavate dalla legge 14 aprile 1853, e le disposizioni sui biglietti in derrate tratte dal Codice Napoletano.

Solo fu creduto opportuno sciogliere legislativamente una questione più volte agitata innanzi ai tribunali permettendo al traente di trarre la cambiale sopra sè stesso; dappoichè mentre cotesta disposizione non è in opposizione ai principii essenziali, ai quali s'informa la lettera di cambio, torna di una incontestabile utilità nella pratica del commercio.

Seguendo l'esempio della legge cambiaria tedesca, fu data facoltà di aggiungere alla girata la clausola *senza garanzia*, ossia, *senza obbligo* od altra simile riserva, il cui effetto è di liberare il girante dalla garanzia solidale, traducendo in precetto di legge un uso già invalso in simili contrattazioni. — Fu soppresso l'articolo 152 del Codice Albertino, perchè alla falsità in esso provvduta soccorre abbastanza l'articolo 343 del Codice penale. — Ai termini pel regresso cambiario nuovi e diversi ne furono sostituiti più in armonia coi meravigliosi mezzi di comunicazioni odierni. — Oltre ai notai fu fatta facoltà anco agli uscieri di fare i protesti cambiari, ad imitazione di ciò che è nel Codice Napoletano. — Fu tolto il divieto di cumulare i ricambi nel fine di accrescere il valore della cambiale, renderla più facilmente circolante, ed aumentare nel traente una giusta responsabilità. E da ultimo fu coordinata la materia delle prescrizioni colle nuove norme dettate in cotal materia nel Codice Civile.

LIBRO II.

Questo libro che tratta di tutto quanto ha relazione alla proprietà delle navi e sua trasmissione, ai noleggi ed ai rapporti che si generano per effetto di essi tra i proprietari, gli armatori, gli equipaggi e i passaggieri, non che ai contratti speciali occasionati dall'armamento, e dalla navigazione del legno, ed alle perdite inevitabili in un commercio che si esercita sopra l'infido elemento delle onde, è stato anco oggetto di lunghi e severi studi da parte della Commissione, che vi ha recato non pochi nè lievi miglioramenti.

Nei primi tre titoli che trattano delle *navi*, dei loro *proprietari* e del *pignoramento, sequestro e vendita giudiziale* delle medesime, si è procurato di meglio regolare la natura, e l'esercizio dei diritti che sulle navi possono specialmente sperimentarsi.

La Commissione ha cominciato dal sopprimere interamente il *diritto di seguito* sulla nave, incompatibile affatto colla sua natura mobilissima, nocivo anzichè giovevole al credito di essa, non giustificato da alcun motivo razionale, nella pratica non esercitato, e che era un avanzo dell'ordinanza francese del 1681, e di vieti ordinamenti legislativi, che talora i mobili stessi assoggettavano ad una specie d'ipoteca.

Ad esso fu sostituito, regolandolo con norme speciali, il diritto di *pegno* che ignoto al Codice Albertino è al certo un mezzo di credito più confacente alla natura della nave, e vivamente invocato dal commercio.

L'ordine dei privilegi, il modo di provarli, di conservarli, di estinguerli, e la stessa costituzione del pegno furono coordinati colle nuove solennità stabilite per la vendita della nave invece dell'atto pubblico, che non poteva più richiedersi quando il nuovo Codice Civile permette vendere anche gli stabili, mediante scrittura privata. Queste solennità si son fatte consistere nella trascrizione dell'atto di vendita sui registri del compartimento marittimo in cui la nave è iscritta, o del Consolato Italiano se la vendita è fatta all'estero, e nell'annotazione di essa sull'atto di nazionalità della nave.

Ai privilegi si è aggiunto quello per le spese di salvataggio omesso nel Codice Albertino, e si è dato ad essi un ordine più logico e più rispondente al vantaggio arrecato da ciascun credito alla causa del pegno comune.

Quanto poi all'estinzione de' privilegi i gravi inconvenienti cui davano luogo gli articoli 208, 209 e 211 del Codice del 1842, i quali tornava assai malagevole porre d'accordo, han consigliato alla Commissione, cui il guardasigilli rivolse analogo quesito, un nuovo sistema, che, giova credere, provvederà insieme all'interesse dei creditori, alla sicurezza degli acquirenti, ed al credito della nave; il sistema cioè che dichiara estinguersi i privilegi con la vendita giudiziale, o col decorso di tre mesi, in caso di vendita volontaria, dalla trascrizione di essa, o dal ritorno nel compartimento marittimo, se la trascrizione ebbe luogo quando la nave era già partita, salvo al creditore il diritto di tener vivo il privilegio citando entro il suddetto termine in giudizio il compratore per ottenerne la declaratoria.

E rispondendo ad altro quesito intorno al pignoramento della nave, impropriamente nel Codice del 1842 chiamato sequestro, ha procacciato la Commissione ovviare al danno, che l'art. 213 di esso poteva arrecare al creditore, facendo nel nuovo Codice facoltà al pretore, quando vi abbia pericolo di sottrazione, di autorizzare il pignoramento della nave senza la precedente intimazione del precetto. Si è poi colmata una lacuna del Codice Albertino, il quale pur parlando sempre di sequestro, al sequestro conservatorio non aveva punto provveduto.

Coll'articolo 315 si è opportunamente definita la quistione, cui dava luogo l'articolo 235 del detto Codice, statuendo potersi ordinare dal tribunale la vendita della nave, quando ne facessero istanza i proprietari formanti più della metà dello interesse totale della nave stessa. È paruto che se la maggioranza non ha, secondo la legge, facoltà d'imporsi alla minoranza tranne per gli atti d'amministrazione, la vendita all'incanto della nave possa essere talora l'unico mezzo da vincere le difficoltà dell'amministrazione stessa.

Le nuove formalità imposte per la vendita ne richiedevano delle identiche per la costruzione delle navi; si è richiesta [illegible] la trascrizione del contratto di costruzione sotto pena di nullità, perchè altamente interessa allo Stato il sapere da chi, e come, le navi, cui sono affidate le vite e le proprietà di tanti cittadini, vengano costruite. Non si è poi creduto concorrere sufficienti ragioni da conservare la disposizione dell'articolo 236 del Codice Albertino in eccezione al diritto comune, perciocchè quando il costruttore è fatto indenne delle spese e del lucro che avrebbe potuto ritrarre dalla costruzione del legno, l'interesse ch'egli poteva avere all'esecuzione del contratto è tutelato, senza obbligare con eccessivo rigore il committente a perseverare in una costruzione che più non sia di suo interesse.

Ne' titoli IV e V, *Del capitano e dell'arruolamento e de' salarii delle persone dell'equipaggio*, non che ne' *Contratti di noleggio* che formano materia del titolo VI, non gravi modificazioni sonosi apportate alle relative disposizioni del Codice del 1842. Però la sincrona compilazione del Codice per la marina mercantile mentre ha porto l'agio di sceverare da quello di commercio tutto ciò che ha rapporto alla polizia marittima, o a speciali regolamenti a questa attinenti, ha permesso di trasfondere in esso talune disposizioni, le quali divisate pel Codice della marina mercantile meglio in questo di commercio hanno loro sede, comechè rivolte a regolare rapporti puramente privati, e non di pubblico interesse. Ond'è che rinviati al Codice di Marina gli obblighi relativi alla visita della nave prima che metta alla vela e le forme del ruolo di equipaggio, e lasciato al Codice di commercio il regolare le condizioni dell'arruolamento, si è in questo trasfuso un articolo divisato pel Codice di marina, che meglio dell'art. 256 dell'Albertino provvede alle condizioni che un capitano o padrone deve adempiere prima di abbandonare la nave.

Si è del pari mitigata la troppo ampia facoltà che l'art. 270 attribuiva agli amministratori di marina nello Stato, e agli ufficiali consolari all'estero di prorogare l'arruolamento spirato, sostituendo ad esso un analogo articolo del progetto di Codice per la marina, che tale facoltà attribuisce al solo ufficiale consolare all'estero, quando la nave ritorna nel regno, e colla limitazione del tempo strettamente necessario. — Si è coordinata, modificandola, la disposizione dell'art. 300 Codice Albertino, che eccettuava dalle prescrizioni relative agli arruolamenti, congedi, o classi di viaggi le spedizioni alle coste limitate, colle nuove norme dettate dal Codice di marina mercantile circa le classi de' capitani e padroni, e la estensione de' loro viaggi. — Si sono eliminate le quistioni cui davano luogo gli articoli 257 a 262 e 443 del Codice Albertino, statuendo fra l'altro l'obbligo nel capitano di fare la relazione o testimoniale non solo all'arrivo nel porto di sua destinazione ma anche nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, e nel caso di naufragio.

Raccolti in un solo i tre titoli del Codice Albertino VI, VII, VIII che tutti il contratto di noleggio risguardano, vi si è aggiunta una sezione che regola questo contratto quando è fatto pel trasporto dei passeggieri a bordo di nave a vela, supplendo così una lacuna la quale era desiderabile che sparisse in un nuovo Codice. Ad ovviarvi in parte, si era data opera a provvedere nel progetto del Codice di marina mercantile con analoghe disposizioni: e queste disposizioni modificate ed ampliate sulla scorta di quelle, che intorno a tale materia offre il Codice olandese costituiscono appunto la nuova sezione — Si è tradotto in precetto di legge il dettame di giurisprudenza che pone a carico non del capitano, ma del caricatore il soprappiù di nolo pagato, quando non potendosi racconciare la nave il capitano sia obbligato a noleggiarne un'altra. — È così pure si è nell'articolo 406 risoluto conformemente all'ultimo stato della giurisprudenza la quistione che faceva sorgere l'articolo 329 del Codice Albertino, quando noleggiata la nave per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto, sopravvengano interdizioni di commercio mentre essa viaggia in zavorra.

La importanza del contratto di *cambio marittimo* non da meno di quella de' contratti di vendita della nave, e di pegno sulla medesima, richiedeva non minori guarentigie nella forma di esso: laonde non solo si mantenne la necessità dello scritto, ma s'impose la trascrizione e l'annotazione sull'atto di nazionalità, con provvedimenti penali contro il capitano diretti ad assicurarne lo adempimento. E poichè l'esperienza ha dimostrato gli inconvenienti, cui dan luogo i cambi marittimi assicurati sugli arredi ed attrezzi, sull'armamento e vettovaglie, oltre all'improprietà del linguaggio nel distinguere armamento da vettovaglie, si è col nuovo articolo 430 stabilito potersi far il cambio sulla nave, per intero o sopra un determinato numero di carati; sul carico, per intero o sopra determinata parte di esso; sulla nave e sul carico, per intero e congiuntamente.

Il titolo VIII di questo libro relativo alle *assicurazioni* dava opportunità alla Commissione di discutere un quesito propostole dal Guardasigilli, se per la invenzione dei telegrafi elettromagnetici non fosse necessità mutare affatto il sistema adottato nel Codice Albertino rispetto alla cognizione possibile, e presunta de' sinistri.

La Commissione ebbe a considerare, come le regole dettate nell'articolo 396 del detto Codice per istabilire la presunzione *juris* della scienza sia della perdita, sia dell'arrivo degli oggetti assicurati in uno dei contraenti prima della firma del contratto, per dedurne quindi la nullità di questo, costituissero un sistema poco men che assurdo a fronte della rapidità, onde ora compionsi i viaggi e si trasmettono le notizie. Pertanto si avvisò sostituire alla presunzione *juris*, ripugnante affatto ai nuovi mezzi di comunicazione, una presunzione di fatto, i cui elementi fossero la pubblica notorietà nel luogo del contratto, la possibilità che la notizia sia pervenuta all'uno o all'altro contraente. A compimento del sistema, oltre l'ammessione della prova contraria a tale presunzione, si è statuita la inefficacia della clausola *a buona*, o *cattiva notizia* ammessa nell'articolo 397 del Codice Albertino per escludere la presunzione; perciocchè se era lecito alle parti rinunciare alla presunzione *juris*, che è tutta creazione della legge, non si potrebbe fare il medesimo pel genere di presunzione nuovamente adottato, e che ha per fondamento un fatto certo, la scienza cioè nel contraente di quanto è avvenuto, senza distruggere l'essenza del contratto di assicurazione, l'incertezza per ambo i contraenti di una futura perdita o di un futuro guadagno. Si è poi soppresso l'articolo 460 del Codice Albertino, che non avendo alcuna utilità di pratica applicazione lasciava sussistere il dubbio se per avventura potessero intendersi cominciati i rischi delle merci solo dal momento in cui la nave mette alla vela, mentre egli è noto invece cominciare essi sin da quando le merci sono caricate sulla barca per essere portate a bordo.

Fu anche obbietto di accurato esame per la Commissione se fosse opportuna cosa discorrere o in questo, o in un titolo a parte delle *assicurazioni terrestri*: senonchè si pensò, e ragionevolmente, non essere dicevole trattarne nel Codice di Commercio. Imperocchè non potendo l'opera del legislatore versarsi che sulle sole *assicurazioni a premio*, e non già sulle *mutue*, che non sono atti commerciali, quante volte non si fosse voluto fare una strana confusione di principii e di cose, essa sarebbe rimasta necessariamente incompiuta. E d'altra parte si presenta così moltiforme la natura delle società a premio, che il volerne codificare le disposizioni sarebbe stata malagevole impresa mal si potendo scansare il vizio gravissimo o di una soverchia minutezza, o di facili omessioni. Parve quindi miglior consiglio, e più consono alla libertà delle contrattazioni, lasciare ai singoli statuti il regolare i rapporti giuridici, che derivano da convenzioni di somigliante natura, bastando all'uopo le norme generali dettate nel titolo delle società e delle associazioni.

Nel titolo IX, *Delle avarìe*, in conformità del principio regolatore della materia, aversi cioè a reputare avarìe comuni i danni incontrati volontariamente per la comune salvezza della nave e del carico, ed avarìe particolari i danni che per forza maggiore colpiscono l'uno e l'altro, fu avviso aggiugnere altri casi a quelli di avarìe comuni, tratti o dal Codice Olandese, o indicati dalla pratica o dalla giureprudenza; e ciò nello intento di agevolare sempre più ai Tribunali e alla gente di mare la soluzione di quistioni, che per quanto sembrino informate ad un principio semplice ed evidente, appariscono pure in pratica delle più ardue che offra il diritto marittimo. Tolta impertanto la distinzione del Codice Albertino, e noverati fra le avarìe comuni il salario e nudrimento dell'equipaggio, quando il legno è arrestato per ordine di una potenza, o per necessarie riparazioni, sia che trovisi noleggiato a mese, sia a viaggio, si è dichiarato invece essere avarìe particolari i danni e le spese incontrate volontariamente, e dietro deliberazione pel bene e salvezza comune quando sono dirette a salvare la nave pericolante a causa di vetustà, o vizio di costruzione, ovvero per colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio; dovendo in questo caso l'armatore, o il capitano risentire le conseguenze del proprio fatto. E del pari si è alle avarìe particolari aggiunto il guasto prodotto dall'incendio, essendovi ogni ragione di uguagliarlo negli effetti ai sinistri di mare.

Qui hanno termine le modificazioni insinuate nel Libro secondo del Codice, perciocchè intorno al *getto* ed al *contributo*, alla *inammessibilità dell'azione*, ed alla *prescrizione*, di che è parola negli ultimi tre titoli di esso, non è stato mestieri fare alcuna innovazione alle corrispondenti disposizioni del Codice Albertino, la quale sia meritevole di rimarco, se togli quella relativa alla prescrizione, come mezzo di acquistare la proprietà della nave. Di vero non erano a questo genere di prescrizioni applicabili le norme stabilite nel diritto comune per l'usucapione degl'immobili, perchè la nave non è un immobile; ma d'altra parte la specialità della sua natura congiunta al suo intrinseco valore non poteva consentire che ad essa si applicasse il principio generale, che nei mobili il possesso vale per titolo: indi la necessità di introdurre una prescrizione *sui generis*, che parve conveniente determinare a dieci anni, ove il possesso non sia accompagnato dal giusto titolo e dalla buona fede, ed a cinque se l'una e l'altro al possesso andassero congiunti.

LIBRO III.

Una indisputabile preeminenza compete al Codice Albertino del 1842 sulle altre legislazioni italiane quanto alle disposizioni relative al fallimento; avvegnachè quel Codice abbia in sè accolta, migliorandola, la legge francese sui fallimenti del 1838, dovechè in Toscana e nelle Due Sicilie, la cui legislazione commerciale è anteriore all'indicata epoca, nè si avvantaggiò di progressive riforme, la materia è tratta dall'antico Codice francese del 1807; ed in Lombardia la procedura dei fallimenti è quella stessa stabilita dal Regolamento del Processo Civile Austriaco pei giudizi di concorso con tutte le sue complicazioni, e difficoltà, e lunghi indugi spesso lamentati dal foro e dal commercio in quelle provincie. Laonde il Libro III del Codice Albertino, onde sono fatti meno agevoli i fallimenti artificiosi, tramati nell'ombra per sorprendere la buona fede dei creditori, dovrà essere accolto come un segnalato progresso nelle parti del Regno, ove finora altri Codici imperarono.

Pei quali riflessi nell'opera di revisione non parve *dicevole* ammettere i concordati per abbandono, introdotti da una recente legge in Francia, i concordati stragiudiziali ed altri somiglianti sistemi, tra perchè repugnanti ai principii direttivi del Codice del 1842, e perchè si temette che sotto le facilitazioni e le agevolezze di un trattato fra il fallito ed i suoi creditori, potessero ascondersi per avventura quei pericoli d'inganni e di frodi che già consigliarono al Legislatore del 1842 di negare al commerciante il benefizio della cessione dei beni, respinto oggimai anco dal Codice Civile italiano.

Il perchè limitandosi la Commissione a rivedere e coordinare codesta parte del Codice colle disposizioni dei nuovi Codici Civile e di Procedura Civile, dalle quali dipende la materia dei fallimenti in tutto ciò che è relativo ai privilegi, alle ipoteche, ai diritti della moglie del fallito, ai termini nei procedimenti, alla competenza ed all'appellabilità delle sentenze, si divisò recare le se seguenti modificazioni singolarmente al detto Libro III.

Potendo le società anonime, come ogni altro commerciante, cadere in fallimento, tantochè son puniti gli amministratori che per loro colpa o dolo ve le traessero, rendevasi necessario pertanto stabilire, come e avverso chi gli atti di procedura avessero a seguire nel caso di fallimento di detta società; al che si è avvisato sull'esempio della legge belga del 1851, colle disposizioni inserite nel nuovo articolo 544.

In ossequio al principio della inviolabilità del segreto epistolare, si è imposto l'obbligo ai sindaci del fallimento di restituire al fallito le lettere che non fossero relative al commercio, e di conservar sulle medesime il più rigoroso silenzio.

A rendere più semplice l'amministrazione, e ad evitare le spese e i pericoli delle liti, è stata fatta facoltà ai sindaci di transigere senza bisogno della omologazione del tribunale sopra tutte le contestazioni non eccedenti il valore di lire 1500. A fare più spedito il pagamento nel caso di riparto di danaro esistente nelle casse dei depositi giudiziali, sono stati i sindaci autorizzati a rilasciare ai creditori i mandati di pagamento sulla Cassa secondo la stato di riparto reso esecutorio dal giudice delegato al fallimento.

Quanto ai termini per la presentazione dei titoli di credito si è coordinato il sistema delle distanze colle regole dettate dal nuovo Codice di procedura civile circa la intimazione delle citazioni, e coi nuovi e più facili mezzi di comunicazioni.

Tenuto riguardo al principio che la verificazione dei crediti è uffizio non del magistrato, ma dei creditori, si è disposto doversi i crediti dei sindaci verificare non già dal giudice delegato, ma, costui presente, da due dei maggiori creditori portati in bilancio. — A rimuovere poi uno dei più gravi ostacoli alla celere verificazione dei crediti, derivanti del trovarsi i creditori residenti all'estero, e dai lunghi indugi occorrenti per ottenere da costoro la prestazione del giuramento di conferma, si è stabilito che il giudice delegato, sentito i sindaci, per dispensarli dalla prestazione del giuramento, ammesso però il richiamo al tribunale. — Salvo l'appello a questo, la competenza del giudice delegato fu portata nelle contestazioni dei crediti sino al valore di lire 1500 siccome pei pretori il nuovo Codice di procedura civile prescrive.

Con una lieve modificazione all'articolo 544 del Codice Albertino si è chiarito il concetto che occorra procedersi al concordato il concorso di un numero di creditori formanti la maggioranza non dei soli presenti, ma di tutti quelli i cui crediti sieno stati verificati e confermati con giuramento o ammessi per provvisione. — Obbedendo poi ad un sentimento di giustizia e di equità, si è consentita al fallito la facoltà di fare annotare nell'albo, accanto al proprio nome, la notizia del seguìto concordato, o della sentenza che lo dichiara scusabile.

Nel fine di non rendere impossibile l'azione di ripresa, alla moglie del fallito consentita dall'articolo 603 del Codice Albertino sui beni mobili dotali o parafernali, quando ne fosse stata mutata soltanto la forma, o fossero stati convertiti in altri valori mobiliari, si è espressamente dichiarato potersi anche in tali casi l'azione esercitare purchè il reimpiego risulti da un atto avente data certa; e questa certezza di data in favor del commercio si è statuito poter derivare, quanto ai titoli di credito, anco dai registri dei pubblici stabilimenti, delle società anonime, e di quelle in accomandita per azione.

Eliminando una questione più volte agitata nel foro sulla intelligenza dell'articolo 622 del detto Codice, si è dichiarato, poichè soccorreva l'istessa ragion di legge, potersi rivendicare le merci finchè la tradizione non sia seguìta nei magazzini del fallito, o nei pubblici magazzini a disposizione di lui.

Si è chiarito il dubbio elevato in contraddittorio di chi debba farsi il giudizio di opposizione, di cui parla l'articolo 626 del Codice Albertino contro la sentenza contumaciale che dichiara il fallimento, e si è detto in contraddittorio dei sindaci.

Da ultimo si sono soppressi gli articoli 588, 593, 591, il numero 2 dell'articolo 606, e gli articoli 608, 609, 617 e 619 del Codice Albertino in conseguenza dei nuovi principii adottati in questo Codice o nei Codici civile e di procedura civile circa la cessione dei beni, i privilegi e le ipoteche, il pegno e i termini nei giudizi di esecuzione.

Nel titolo 2° poi che tratta delle bancherotte, oltre alla nuova disposizione di cui fu già parola innanzi contro gli amministratori di società venute per loro colpa o dolo a fallimento, si è modificato l'articolo 636 del Codice Albertino in guisa da chiarire, come in esso si contempli non già un caso di complicità nel reato di bancarotta fraudolenta, ma bensì un fatto criminoso *sui generis*, commesso anche senza intelligenza del fallito; e che oltre all'autore o ai complici possano essere nel reato anzidetto anco degli agenti principali.

LIBRO IV.

Essendo la composizione dei tribunali di commercio materia che trova la sua naturale sede nella legge sull'ordinamento giudiziario, e la nomina degli arbitri e il procedimento nelle cause commerciali materia del Codice di procedura Civile, che se ne occupa, il quarto Libro del Codice di commercio Albertino viene ridotto con questa elimina zione a due soli titoli, relativo l'uno alla *competenza*, l'altro all'*arresto personale*.

Quanto al 1° titolo si sono pure in esso sceverate quelle disposizioni che recavano norme di procedimento e regolavano l'appellabilità delle sentenze, dalle altre che più propriamente alla competenza si riferiscono; e queste solo ritenute ne vennero altre aggiunte per le quali sono dichiarate di competenza commerciale le azioni dei capitani o armatori contro i passeggieri, derivanti da' trasporti per mare, perchè cosiffatti trasporti creano relazioni che sono governate dal diritto marittimo, e le azioni vicendevoli degli artisti e degli impresarii da teatro, in coerenza al principio che ogni impresa di spettacoli pubblici è atto di commercio.

La più grave innovazione in questo titolo è stata certamente quella mercè cui al contraente che non fece atto di commercio è stata ricusata la facoltà di citare a suo grado l'altro contraente che fece atto di commercio, sia innanti al foro civile, sia innanti al commerciale. È paruto essere questa una esorbitante e non giustificata eccezione ai principii generali di competenza, secondo i quali niuno debb'essere distolto dal giudice, che gli è proprio. Occorrera bensì provvedere che al non commerciante munito di titolo scritto non potesse opporsi una liberazione, la quale si pretendesse provare con mezzi non consentiti dal Codice Civile, e ciò fu raggiunto nel titolo dei contratti commerciali in genere.

Al Titolo II poi circa *lo arresto personale* furono portate le sole modificazioni procedenti dalla legge 14 aprile 1853 e le altre poche richieste dal coordinamento co' nuovi Codici Civile e di Procedura Civile.

Ho delineato con rapida rassegna la serie delle mutazioni ed aggiunte recate al Codice Albertino, rilevandone le ragioni più spiccanti che ne chiariscono la convenienza e il pregio.

La pubblicazione dei processi verbali della Commissione che verrà dipoi, porgerà più esatto comento e più ampio sviluppo dei motivi e delle considerazioni cui metton capo le divisate modificazioni.

Sarà eziandio provveduto e senza indugi ad un'apposita legge transitoria intesa a definire le norme direttive nel trapasso dall'antica alla nuova legislazione.

Ordinando il novello Codice di commercio pel Regno d'Italia con intento di porre a tributo gli insegnamenti della dottrina ed i responsi della giurisprudenza, i dati della esperienza e le più vive ed insistenti esigenze del commercio, noi portiamo fiducia di aver provveduto efficacemente al progresso economico della Italia nostra, alla quale, se per avventura si venisse or presentando un Codice commerciale sparuto e manchevole, e quasi diremmo petrificato tra le angustie del Codice francese del 1807, se così adoprato si fosse per soverchia timidità, certo egli è che sarebbesi incorsa una responsablità gravissima, perciocchè ben si avrebbe il diritto di chiederci il perchè ci fosse mancato l'animo di recare ad attò quelle migliori ed incontestate riforme che vennero man mano rinsanguinando i Codici delle più colte ed avanzate nazioni, intanto che non ci era negata punto dai termini dell'articolo 2° della legge del 2 aprile la potestà d'introdurre modificazioni sostanziali nel Codice di commercio Albertino, al paro di tutti gli altri indicati nell'art. 1°.

Arroge a ciò che nell'opera di riordinamento del Codice Albertino, Ministro e Commissione concordi si tennero tra' confini delle svariate riforme sparsamente adombrate in varie leggi o progetti studiati o iniziati appresso il Parlamento, sicchè nulla pigliasse faccia di nuovo, e tutto si riducesse ad opera di compimento e di perfezionamento dell'antico.

SIRE!

Noi reputiamo senza tema d'ingannarci benefizio insigne il dotare l'Italia di una legislazione commerciale rispondente alla ragion de' tempi ed a' mirabili avanzamenti de' traffici e del credito; imperocchè l'Italia, risollevata per singolare lealtà di Principe e per egregi fatti di popoli a tanta altezza di destini e di avvenire, non potrebbe dimenticare per fermo che il periodo più splendido della sua storia dell'età di mezzo va segnato da quel felice connubio tra la potenza delle armi e quella dei traffici; il che se fu vero nelle gloriose tradizioni dei Comuni italiani, lo sarà a mille doppi in questa età nostra che anela per nobili aspirazioni al gran patto di fratellanza e di solidarietà dell'umana famiglia per la via degli scambi e dei commerci.

Forte di tali convincimenti, io mi fo a sottoporre fidente alla sanzione augusta di V. M. il nuovo Codice di commercio pel Regno d'Italia.

Il numero 2364 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di commercio Albertino, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della stessa legge del 2 aprile 1865;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice di commercio è approvato ed avrà esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Art. 2. Un esemplare del detto Codice, stampato nella tipografia Reale, firmato da Noi e controssegnato dal Nostro guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

Art. 3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato ed essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, li 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
GARNERI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra in data 13 novembre:

« Il principe e la principessa R. di Prussia, colla loro R. famiglia, sono ritornati da Sandrigham a Windsor. Il principe e la principessa Luigi di Assia, si trovano attualmente presso il principe e la principessa di Galles.

« Domani (14) devono cominciare i Consigli dei ministri, che continueranno sino alle vacanze del Natale.

« Si aspettano nuovi cambiamenti nel gabinetto, cambiamenti che, si crede, saranno ritardati sino alla vigilia dell'apertura del Parlamento; giacchè sino allora non vi ha mezzo di fare alcuna nuova elezione per i posti che rimarranno vacanti nel caso che i titolari accettino l'incarico del governo.

« Quando il Parlamento è pienamente costituito, l'oratore della Camera dei Comuni può in certi casi autorizzare l'invio dei *wirts* durante la proroga; ma pel momento non solo il Parlamento non è costituito, ma manca anche l'oratore per la Camera dei Comuni.

« Si pensa generalmente che a tal riguardo sia indispensabile un cambiamento nella Costituzione inglese.

« Se in questo momento si nominassero dei nuovi ministri, si avrebbero tre mesi di difficoltà e di dubbi riguardo alla loro rielezione. È comune opinione che la Corona dovrebbe avere ad ogni momento il diritto di ordinare una nuova elezione quando rimane un seggio vacante.

« Stephens, il capo e l'organizzatore del movimento dei *fenians*, è stato preso in Irlanda; pel suo arresto era stato promesso un premio di 200 lire sterline; venne preso in una casa vicino a Dublino, dove egli viveva sotto finto nome. Si trovarono nella casa delle munizioni da guerra. In un coi suoi complici egli sarà giudicato qual reo di delitto di alto tradimento.

« Uno dei prigionieri, Luby, proprietario dell'*Irish People*, ha prodotto un'azione civile contro il lord-luogotenente d'Irlanda per danni ed interessi, per avere il lord-luogotenente ordinato alla polizia di violare il suo domicilio.

« L'*Attorney general* ha insistito presso la Corte su quanto è regola indeclinabile della legge, cioè — « che in nissun paese civilizzato il capo del potere esecutivo non può venir molestato per atti da lui compiti in detta sua qualità, cioè che il governatore d'un paese sotto la autorità della Corona, ed avente lettere patenti di vice-re, non può esser processato davanti nissuna Corte di giustizia per un atto da lui compito nella sua qualità di governatore. » —

« Siccome la questione abbraccia i privilegi costituzionali ed i principii fondamentali del governo civile, così si attende con impazienza la decisione della Corte.

« L'insurrezione della Giamaica, non provocata, è dovuta, si dice, ad una esaltazione cerebrale dei negri, o per meglio dire ad una follìa cagionata da un fanatismo religioso che li rende furiosi, del tutto selvaggi ed intrattabili. Nel caso presente questa feroce barbarie è rivolta contro tutti i bianchi. Nella loro ferocia i negri non hanno risparmiato nissuno; hanno massacrato uomini, donne, ragazzi, sino i migliori amici dei negri.

« Per fortuna il generale Eyre attual governatore della Giamaica è un antico soldato, egli è all'altezza della sua missione, e come da ogni parte venivano dei rinforzi così la rivolta sarà prontamente repressa, e severamente punita. Un reggimento partirà quanto prima alla volta della Giamaica.

« È comparso oggi il primo rapporto della Commissione regia sulla epizoozia abbenchè le cifre ch'egli dà non sieno ancora del testo officiali, non ne risulta meno però che sono state esagerate tanto l'estensione della malattia, quanto la mortalità. Diffatti su sette milioni di capi di bestiame che esistono nella Gran Brettagna non si contano fin ora che 17,673 casi; di questi 6305 animali stati presi dal morbo furono ammazzati, e probabilmente in gran parte lo furono inutilmente; 7912 sono morti. Il carattere il più saliente della malattia essendo il contagioso, si tratta specialmente di arrestare il progresso della rapidità e della facilità di questo contagio. A tal effetto la Commissione propone delle misure molto vantaggiose.

« Si aspetta per più di un milione d'oro dall'Australia; del quale è già dovuta la somma di più di 600 mila lire sterline.

« Sabbato la Regina ha assistito ad esperimenti fatti del signor Gale sui vantaggi della polvere che non esplode *protected gunpowder*; gli esperimenti sono riesciti perfettamente. Terminati gli esperimenti, la Regina ringraziando il signor Gale, gli disse: « È un'invenzione meravigliosa, la quale dovrà riescire molto vantaggiosa. »

« In Inghilterra si è formata una società per la speculazione della polvere che non esplode. »

(*Moniteur*.)

AUSTRIA. — *La Gazzetta Ufficiale di Venezia* pubblica la seguente ordinanza del 6 novembre 1865 relativa all'abolizione dei passaporti ai confini dell'impero valevole per tutto l'impero:

A fine di procurare una maggiore facilitazione al movimento de'viaggiatori nel mio Impero, trovo, dopo aver udito il mio Consiglio dei ministri, di ordinare quanto segue:

1° Le revisioni de'passaporti, limitate nel punto primo della mia ordinanza del 9 febbraio 1857 (*Bullettino delle leggi* n° 31) a'confini del territorio dell'Impero, debbono immediatamente cessare ivi pure in generale.

2° Però ogni viaggiatore, tanto dello Stato, quanto dell'estere, è obbligato di giustificarsi, ad ogni eventuale richiesta uffiziale, intorno alla sua persona ed a'suoi mezzi di sussistenza.

3° Rimane riservato a'miei rispettivi ministri e cancellieri aulici, in casi, in cui la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Impero sembri minacciato, o per guerra, o per turbolenze interne, o per altri avvenimenti, d'introdurre di nuovo temporariamente la vidimazione de'passaporti a'confini dell'Impero in generale, o per un dato territorio di confine, o per viaggi da e per certi Stati determinati.

4° I rispettivi dicasteri centrali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Schönbrunn 6 novembre 1865.

FRANCESCO GIUSEPPE, *m. p.*
Conte BELCREDI, *m. p.*
Per ordine Sovrano
Bernardo cav. Di Meyer, *m. p.*

GERMANIA. — Si scrive da Francoforte:

Quantunque non si azzardi mostrarlo, pure regna qui un grande allarme provocato dal contegno della stampa officiosa di Berlino.

Giusta quanto sostengono quei giornali, Francoforte non è uno Stato pienamente sovrano. Al tempo del Congresso di Vienna, essi dicono, poco mancò che la città ora libera ed il suo territorio non fossero uniti alla Corona dei re di Baviera. Questa incorporazione avrebbe avuto luogo senza la necessità per la Dieta tedesca di risiedere su di un terreno neutro, libero dalla pressione d'ogni influenza immediata di un sovrano qualunque confederato.

Francoforte venne neutralizzato più di quello che fosse stato fatto indipendente.

Quanto, oltre a tant'altri particolari, varrebbe a provare questo asserto si è l'esistenza in Francoforte, da dopo il Congresso di Vienna fino al 1848, di una istituzione del tutto incompatibile col carattere di indipendenza che oggidì si vuol rivendicare; la istituzione cioè di una polizia tutta federale, *bundespolizei*, concentrata in mano del comandante della guarnigione, autorizzato a prendere certe misure di polizia contro le quali il Senato non poteva opporsi.

Di qui si crede dedurne la conclusione che Francoforte non essendo uno Stato sovrano non può pretendere di aver eguali diritti come gli altri confederati, e per conseguenza.....

Noi siamo in grado di calmare l'allarme provocato da un tal linguaggio; e difatti veniamo assicurati da persona che ben di rado la sbaglia che il governo prussiano è deciso a non fare altri passi che quelli che egli crederà necessari ad una ritirata onorevole.

Pare che il signor Bismark siasi lasciato indurre a tanto specialmente per due ragioni; l'una il vivo desiderio che ha il gabinetto delle Tuileries di non veder turbata la pace in Europa: l'altra l'essersi accorto che l'Austria, pronta a lavarsi le mani del suo dispaccio 8 ottobre, già sorrideva pensando agli imbarazzi nei quali si sarebbe trovata la sua alleata.

Le frasi usate dai giornali officiosi contro la indipendenza di Francoforte, e gli stessi documenti che potrebbero ancora uscire dal gabinetto di Berlino non avranno altra portata che quella di mascherare il vero.

Alcuni giornali attribuiscono al conte di Bismark l'intenzione di consigliare al re Guglielmo un disarmo parziale nell'armata; in quanto a questo preferiamo aspettare i fatti.

Qui ha fatto molto parlare il numero del 12 novembre della *Gazzetta universale* di Augusta.

Tutti conoscono la devozione che ha questo giornale per la politica austriaca; è noto che anche ne' suoi più tristi momenti la dinastia degli Habsburg ha sempre trovato in quella gazzetta un caldo e sincero difensore. Immaginatevi quale non deve essere stata la meraviglia del lettore, e specialmente del lettore prussiano, trovando nelle colonne dell'organo della Baviera un lungo discorso in favore dell'incorporazione dei ducati alla Prussia.

La gazzetta pretende che la questione dello Schleswig-Holstein tirata così a lungo impedisce che vengano regolate le altre questioni interne che sono altrettanto vitali per la Germania.

Questo articolo non è stato influenzato; sopra questo rapporto la gazzetta è al disopra di ogni sospetto. Nella questione dei ducati, il conte di Bismark ha saputo sempre giovarsi del migliore di tutti gli ausiliari, del tempo.

(*Patrie*)

SPAGNA. — Si scrive da Madrid in data del 13 novembre:

La disparizione del cholera ha già fatto rientrare a Madrid un certo numero di persone, ed ha rianimata la vita politica. Le riunioni elettorali si succedono l'un l'altra, i comitati si organizzano, e malgrado ciò la grande questione, quella cioè dell'astensione, *retraimiento*, non è ancora risolta da tutti i partiti.

I membri dell'unione liberale, i quali sostengono l'attuale gabinetto e sono presieduti dal marchese Valdeterrazzo nel comitato centrale, e dal duca d'Alba nel comitato locale di Madrid, ed i moderati alla cui testa sono il duca di Valenza, il duca di Veragua ed il generale Pavia, sono decisi a votare, mentre i progressisti diretti dal maresciallo Espartero, dal generale Prim e dai signori Olozaga e Madoz non hanno ancora fatto conoscere la loro decisione, e sono ancor lontani dal trovarsi d'accordo.

In una recente riunione il dotto signor Madoz si è sforzato di combattere l'astensione mentre che il signor Olozaga si è impegnato col suo talento oratorio a difenderla. D'altronde il duca della Vittoria ed il signor Olozaga hanno anticipatamente dichiarato che non potevano accettare la presidenza del comitato centrale.

Regna la stessa incertezza fra i democratici divisi in democratici puri e democratici socialisti.

Gli uomini messi alla testa del partito, come il presidente del comitato signor Creuse, il marchese di Albaida ed i signori Lozano, Garcia e Castelar non hanno ancora dichiarato ai loro correligionari politici quale dovrà essere il loro contegno.

Di questi quattro gruppi uno solo, quello dell'Unione liberale, ha fatto conoscere quali sieno le sue opinioni e le sue intenzioni nella lotta che si va ad aprire. La circolare firmata dal marchese di Valdeterrazzo, indirizzata ieri, 12, ai comitati delle provincie ricordando agli elettori che le elezioni del 1° dicembre presentano un carattere del tutto nuovo, in causa del maggior numero di elettori, e grazie all'esser state aggiunte certe categorie, gl'invita ad intervenire senza tema nei comizii.

La circolare dell'Unione si appoggia specialmente sul grande fatto del riconoscimento del nuovo regno d'Italia, opera del gabinetto presieduto dal duca di Tetuan. Quest'atto diplomatico, vien detto in quella circolare, ha messo di accordo la nostra politica estera collo spirito delle nostre istituzioni liberali, ed ha posto la Spagna in grado di esercitare con efficacia una influenza favorevole a tutti gl'interessi di questa nazione cattolica.

Già prima che fosse comparso il programma dell'Unione, i giornali più influenti applaudirono alla leale esecuzione della Convenzione di settembre, esecuzione principiata col richiamo dell'armata francese.

Il comitato moderato pubblicherà quanto prima un proclama ed una circolare agli elettori.

Gli avvenimenti della Giammaica hanno richiamato l'attenzione sulle nostre Antille, e giustificarono la saggezza dei provvedimenti stati recentemente proposti dal ministro delle colonie alla regina. Così pure la lettera dell'imperatore Napoleone al maresciallo Mac Mahon ha fatto meglio comprendere l'importanza dei nostri possedimenti vicini all'Algeria e la necessità di migliorare le nostre relazioni colle tribù arabe che circondano Melilla, gli Alhucemas, il Penon de Vez.

L'esposizione universale del 1867 speriamo che darà occasione alla penisola di far conoscere i suoi progressi materiali e morali di questi ultimi anni.

Il gabinetto ha spedito a Parigi il signor Echeveria, ingegnere dei ponti e strade, per intendersela anticipatamente colla commissione francese, e raccogliere tutte le informazioni necessarie al comitato superiore presieduto dal maresciallo duca Della Torre, ed al quale appartengono i signori Madoz, il marchese Perales, Madouzo, Garcia Gomez direttore generale dell'agricoltura, dell'industria e commercio, Silvela direttore generale della pubblica istruzione, Saavedra direttore generale dei lavori pubblici, e De Santos direttore della statistica del Regno. I governatori delle provincie hanno già avuto ordine di instituire dei comitati locali.

Il milione di reali stato dato dalla Regina per i colerosi venne distribuito dal consiglio dei ministri, per le provincie che hanno di più sofferto.

Se la salute pubblica lo permetterà, il 19 di questo mese, giorno di santa Isabella, la Regina celebrerà la sua festa al Parado, palazzo nelle vicinanze di Madrid; se no, i ministri andranno a presentare i loro omaggi a Sua Maestà a San-Ildefonso.

Il Ministro delle finanze si sforza di mettere in equilibrio il suo bilancio; ed è fuor di dubbio che il piccolo disavanzo cagionato dalle circostanze, verrà coperto dalla vendita dei beni nazionali che ammontano a prezzi elevati, e non sono comperati soltanto da speculatori, come lo prova il fatto di quel bosco nella provincia d'Avila, che messo in vendita per 400,000 reali venne comperato per 2,200,000 reali, da 83 braccianti e piccoli proprietarii del comune.

(*Moniteur*)

TURCHIA — L'*Osservatore Triestino* ha le seguenti notizie da Costantinopoli in data dell'11 novembre.

« La commissione nominata dall'ufficio sanitario, dietro invito della Porta, per recarsi a studiare alla Mecca e nelle provincie del mar Rosso le cause della comparsa e della propagazione del cholera, si compone di tre musulmani, cioè Halil efendi, Akif bey e Yusuf bey.

« L'inviato del Khan di Koken sta per ritornare in patria da Costantinopoli, senza che la sua missione abbia ottenuto alcun risultato politico. Il Sultano gli donò 75,000 piastre per le spese del suo ritorno.

« Il Crédit Mobilier ha rinnovato le sue trattative per la costruzione della ferrovia di Adrianopoli. — Furono appianate le ultime difficoltà riguardo al pagamento dell'indennizzo per parte del governo serbico agli esiliati musulmani. La Porta accettò la somma di 9 milioni di piastre, pagabili entro 3 anni. — Captan Pietro, capo de' Montenegrini di Costantinopoli, fu ucciso da un croato, che non si potè ancora trovare. Temonsi atti di vendetta de'compatrioti dell'ucciso contro i croati della capitale, benchè la polizia abbia preso precauzioni per impedirli.

« Daud pascià, governatore del Libano è arrivato a Bairut, dove fu ricevuto dalle autorità locali e da' più cospicui Drusi e Maroniti.

GRECIA, Atene — Si legge nello stesso giornale in data dell'11 novembre.

« La Grecia rassomiglia ad un ammalato, sul quale i medici fanno prova della loro scienza, ed a cui ognuno somministra un altro medicamento; il male però rimane sempre il medesimo. Questi medicamenti sono i differenti ministeri che si succedono senza portare la tanto desiderata guarigione. L'attuale ministero è un medicamento debole che difficilmente sarà efficace: qui ci vuole una cura eroica onde poter sradicare il male; altrimenti la situazione sarà sempre la stessa. L'unico risultato che potrà avere il ministero del sig. Deligiorgi per il paese sarà forse la fusione dei due partiti del sig. Cumunduros e del sig. Bulgaris, la quale, se si effettuerà, farà svanire l'idea di una ristostorazione, idea che da qualche tempo già tiene tutti gli animi in sospeso, sebbene abbia pochissima probabilità di riuscita. Ma ci vuol poco a far accreditare la voce di cangiamenti in un paese piccolo e povero, che trovasi in istato anormale ed è bersagliato da più anni già da tutti quei mali, che impediscono ogni sviluppo od ogni progresso.

« Nella camera non fu finora fatto alcun tentativo contro il nuovo ministero; l'assemblea si occupò del bilancio dell'anno corrente, e la pluralità dei voti restò per il Governo. Ma fra pochi giorni si principieranno le discussioni sul preventivo del 1866, sul consiglio di Stato e su vari progetti di legge, ed allora si prevede che il ministero avrà a sostenere una lotta difficile, nella quale a pochissima probabilità di vittoria. Finora il partito del sig. Cumunduros, il più possente di tutti, non fece nessun tentativo di aggressione; ma alla lunga non la potrà andare così.

« Il direttore di polizia fu destituito, ed a suo successore fu nominato il sig. A. Augerinòs, che durante l'interregno fu due volte ministro dell'interno.

« Fu pure nominato comandante della gendarmeria il colonnello Attemis, zelante seguace del partito Bulgaris.

« Domenica scorsa i nuovi ministri furono invitati alla mensa reale; vi fu osservata la presenza del generale Sponneck. Il re si mostrò molto affabile con tutti i ministri, e principalmente col presidente, sig. Deligiorgi.

« Il governo ellenico fu invitato dal governo francese ufficialmente a prendere parte al congresso sanitario che avrà luogo a Parigi.

» *PS.* (Mezz'ora dopo mezzogiorno.) In questo momento intesi che il ministero ha dato le sue dimissioni: per qual motivo, non si può ancora dire; pare che la fusione dei due partiti possenti, della quale vi parlai più sopra, siasi veramente effettuata. »

GIAMAICA. — Il *Tasmaniam* arrivato colla valigia delle Indie occidentali e del Pacifico porta le seguenti notizie:

Pare che l'insurrezione nell'isola Giamaica sia scoppiata prima del tempo per causa dell'arresto di un congiurato.

La rivolta generale dei negri doveva aver luogo nel giorno di Natale.

I cospiratori avevano formato il disegno di impadronirsi delle proprietà e delle terre appartenenti a proprietari bianchi o di colore, di ammazzare gli uomini ed i ragazzi e di spartirsi fra loro le donne e le terre.

Essendosi tentato di accostare il capo di questo partito come reo di un altro delitto, egli eccitò i suoi alla rivolta.

L'insurrezione è stata in gran parte repressa dalle autorità, le quali hanno impedito che si propagasse.

La maggior parte degli insorti compresi i capi sono stati arrestati, e giustiziati; si crede che la pace e l'ordine non tarderanno ad esser ristabiliti per tutto.

(*Ag. Havas*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

NOTIZIE MARITTIME. — La divisione navale di evoluzione ieri ha lasciato Corfù diretta per Patrasso e Missolonghi; solamente la fregata *Gaeta* è rimasta nelle isole Ionie.

— La corvetta *Etna* di stazione in Alessandria di Egitto, ha ricevuto ordine di riunirsi in Patrasso alla divisione d'evoluzione.

— Ci scrivono da Rio Janeiro in data 9 ottobre:

L'equipaggio della *Magenta* ha reso un segnalato servigio alla città di Rio nella notte del 3 corrente, presentandosi con ammirabile prontezza e nobil gara coll'equipaggio della fregata *Astrée*, francese, per soccorrere ad un grande incendio scoppiato nel centro della città mercantesca. Il capo della polizia ed il comandante de'pompieri brasiliani riconobbero così abili le manovre de' due equipaggi stranieri, che hanno spontaneamente ceduta la direzione dell'estinzione del fuoco all'ufficiale italiano signor Cogliolo ed all'ufficiale francese del distaccamento sbarcato dall'*Astrée*. Le rovine dell'incendio furono così circoscritte, per ammirabile soccorso, a sole tre case nella via Quitando.

(*Giornale della Marina*).

NAUFRAGIO. — Scrivono da Lecce al *Giornale della Marina*.

Per relazione di un marinaro francese a nome Lassauge Giovanni sappiamo che il giorno 11 corrente un'ora prima della mezzanotte naufragava nella spiaggia di Surbo a causa del forte vento contrario un bastimento ove egli era imbarcato, di bandiera francese denominato *Virginia Abbeville* Capitano Giovanni Tolet, e con carico di porcellana.

L'equipaggio del medesimo era composto di sette individui incluso il capitano ed il marinaro in parola, e finora non ostante tutti gli sforzi per parte delle autorità civili e militari non si è potuto rinvenir nulla del sinistro, meno due cadaveri del suddetto equipaggio e qualche avanzo del naufragio.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 18 al 19, casi 159, morti 92; 59 dei quali dei giorni precedenti.

Torre del Greco. — Id., casi 7, morti 5.

San Giovanni a Teduccio. — Id., casi 2.

Barra. — Id., casi 5, morti 4.

Ponticelli. — Id., casi 4, morti 3.

Secondigliano. — Id., caso 1.

Portici. — Id., caso 1.

Resina. — Id., casi 3, morti 4, compresi quelli dei giorni precedenti.

Sant'Anastasia. — Id., caso 1, morto 1.

Afragola. — Id., casi 5.

Caivano. — Id., caso 1.

Melfi — Dal 16 al 19, caso 1, morto 1

Carbonara. — Dal 18 al 19, casi 7, morti 4; e 6 dei giorni precedenti.

Brindisi. — Id., caso 1.

Messagne. — Id., casi 3, morto 1.

Lecce. — Id., morto 1.

Susa. — Dal 19 al 20, casi 2.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 20.

Sua Maestà ha concesso un'amnistia per la Galizia.

Parigi, 20.

La *Patrie* annunzia che il ministro della marina sta preparando un progetto per ridurre il suo bilancio di 4 milioni.

È inesatto che i soldati della Guardia che trovansi a Versailles abbiano manifestato il loro dispiacere pei progetti di disarmo.

È inesatta la notizia che il maresciallo Randon abbia domandato un congedo illimitato.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — Opera: *Lucrezia Borgia* — Ballo: *Neda*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *Una bolla di sapone* — *La tombola*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
Nel giorno 19 novembre.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	760, 6	759, 6	760, 6
Termometro centigrado	8, 0	13, 5	8, 5
Umidità relativa	80, 0	75, 0	83, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	E debole	NE quasi for.	NE debole

Temperatura { Massima + 15,0 / Minima + 8,3 }

Minima nella notte del 20 novembre + 1,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 20 novembre 1865.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
5 % god.° 1 Lug. 65	64 92 1/2	64 87 1/2	65 32 1/2	65 27 1/2	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god.° 1 Apr. 65	41 »	40 90	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	16 95	16 90	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	186 »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	» »	68 1/2	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	208 3/4	208 1/4	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	47 1/2	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	350 »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	80 »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	67 »	» »
Az. SS. FF. Meridiop. » 4 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	310 »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	166 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 65	396 1/2	396 »	398 1/2	397 1/2	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 20	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	41 20	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8	100 »	99 2/3
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
Roma	30	495 »	490 »
Bologna	30	99 2/3	99 1/4
Ancona	30	99 2/3	99 1/4
Napoli	30	99 2/3	99 1/4
Milano	30	99 2/3	99 1/4
Genova	30	99 2/3	99 1/4
Torino	30	99 2/3	99 1/4
Venezia e t. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 28	25 10
Detto	90	24 97	24 85
Parigi	30	100 1/2	99 5/8
Detto	90	99 1/2	98 3/4
Lione	90	99 1/2	98 3/4
Marsiglia	90	99 1/2	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 64 90 fine corr. — 65 32 1/2 fine prossimo.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

STRADE FERRATE ROMANE
(Sezione Nord)

Mercoledì 22 corrente, in occasione dell'arrivo in questa Capitale delle **LL. MM. il Re e la Regina di Portogallo,** venendo occupati dalle Autorità Civili e Militari i locali attualmente destinati per gli arrivi e partenze dei treni, non che il piazzale esterno di questa Stazione Centrale, il servizio dei **Passeggeri** e **Bagagli**, dopo effettuata la partenza del **Treno 17** delle ore 9. 30 ant. per Pistoia e l'Alta Italia, verrà eseguito nella Stazione merci a grande velocità, che ha il suo ingresso nella via **Valfonda fra** i numeri **57** e **61**, e ciò fino a che non sia avvenuto l'arrivo delle prefate **Maestà**.

Firenze, 20 novembre 1865.

L'Ispettore generale del movimento
S. DUMINI.

7109

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI DEL REGNO D'ITALIA

Agente per conto del Governo in virtù della convenzione de' 31 ottobre 1864, approvata con legge dei 24 novembre successivo.

ELENCO nº 4, approvato con Decreto ministeriale del dì 26 giugno 1864, dei beni demaniali (FATTORIA delle GINNESTRE situata nel Circondario di Firenze) che si pongono in vendita dalla Direzione delle Tasse e del Demanio di Firenze.

Le condizioni, il luogo ed il giorno della vendita verranno poi indicati con appositi avvisi i quali saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*

Nº d'ordine	DESCRIZIONE DI CIASCUN LOTTO	DATI DESUNTI DAL CATASTO — SUPERFICIE — Misura locale	SUPERFICIE — Ettari	RENDITA imponibile	RENDITA LORDA ossia ammontare dei proventi annuali di ogni natura per la parte che tocca al Demanio dello Stato	PESI CUI SONO SOGGETTI I BENI — Contribuzioni e sopraccelli diversi che si pagano e si pagherebbero qualora lo stabile fosse posseduto da un privato	Spese d'amministrazione di produzione e di manutenzione a carico del Demanio dello Stato	Canoni od annualità che si corrispondono a particolari o ad enti morali	TOTALE dei pesi che si devono detrarre dalla rendita lorda	RENDITA NETTA	VALORE venale attribuito allo stabile	VALORE degli accessorii	PREZZO di estimo che deve servir di base agl'incanti	OSSERVAZIONI
				Lire italiane	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	*Lire italiane*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ett. Are Cent											
1	*Comunità di Carmignano e Capraia.* — TENUTA DELLE GINESTRE (parte a mezzeria e parte ad economia diretta) in un solo appezzamento composta: 1º Di villa e locali di amministrazione, avente a terreno sei stanze, scrittoio, cucina, vasta rimessa e stalletto; giardino con acqua perenne, stanza da agrumi, orto, vasto, recinto da muri, corticella e sotto cantina, magazzino, orciaia, legnaio e stanza da lavare. In alto, sala, otto camere, due salotti e due comodi; sopra altra stanza e soffitta; sul piazzale cappella con sacristia, e sopra, stanzone e colombaia; sotto la cappella, magazzino, e presso altro magazzino con sopra fienile grande. A terreno avvi la stanza dello strettoio, piccola cantina, due stanze, stalla da cavalli, altra cantina; e sopra due camere, stanza e stanzone per granaio. Non lungi avvi altra casetta annessa alla villa con a terreno cinque stanze, cucina, forno e orticello, e sopra quattro stanze con soffitta; 2º Di una fornace da calcina e lavoro quadro avente aia grande coperta, due stanze e locali delle cotte. Vi è attigua casetta con piccolo portico, stalla, cucina e due camere a terreno: 3º Di una casetta civile, avente due stanze, cucina, legnaio e sopra tre camere. In questa casetta evvi la tinaia di amministrazione con attigua concimaia coperta; 4º Di terreni arativi, vitati, alberati, olivati; 5º Di quattro case coloniche come appresso: *a*) Al podere di Lilliano: due stalle, portico, stanza con forno; altra stanza, cucina e cantina sotto. In alto quattro stanze, granaio e comodo; *b*) Al podere della Casetta: due stalle, loggia e forno, cantina, cucina, concimaia e pozzo isolato. Sopra, due camere, granaio e capanna sulle stalle; *c*) Al podere della Valle, due stalle, stanzetto del foraggio, stabbiolo e due stanzette, tutte alquanto sotto il livello di terra, e sotto cantina. Sopra, portico con forno, pollaio, cucina, stanzetto, sei stanze e granaio. Non lungi, altra stalla, con capanna, concimaia coperta e pozzo; *d*) Al podere del Giardino: tre stalle, stanzetto del foraggio, portico con forno, legnaio, stabbiolo, pollaio e cantina. Sopra, cucina due camere e granaio. E più un quartiere di cucina e due stanze per locazione; 6º Di boschi a scope, querciolo e castagno, ceduo e piante d'alto fusto. Confina: a settentrione, col lotto nº 7 mediante il Rio del Guado, con i beni della Chiesa di Verghereto mediante muro della tenuta, termini e stradello di Franceschi Bernardo, Bicchi Alessandro mediante termini; col lotto 9º e col lotto 6º mediante Rio di Rigoccioli; con i beni di Comparini Carlo e fratelli, mediante termini, e di nuovo col lotto 6º mediante Rio di Rigoccioli suddetto; a levante con i beni del marchese Bartolommei mediante termini; a mezzogiorno con i beni di Cinotti Francesco, per lungo tratto, mediante strada di San Giusto; a ponente col lotto nº 13, e con i beni di Meconi Pietro mediante la strada della Sechezza; Lupi Francesco e fratelli, Meconi suddetto e Attucci Ferdinando mediante termini; un breve tratto della strada della Sechezza e il muro della tenuta. *Nota.* — Nell'interno dei boschi di questo lotto esistono otto appezzamenti posseduti da particolari e distinti nel catasto come segue: Sezione *E* particella 343 del conservatorio di San Clemente di Prato; Id. 338 di Cecchi e Toccafondi; Id. 354 di Franceschi Bernardo; Id. 359, 361, 365 di Annunziati Antonio; Id. 373 di Ridolfi marchese Cosimo; sezione *F* particella 423 di Cinotti Francesco. È distinto nel catasto con le particelle numeri 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182², 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 394, 395, e parte dei numeri 137, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149 155, 157, 158, sezione *E* della comunità di Carmignano: nº 167, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219, 220, 220², 221, 222, 223, 224, 225. 226, 227. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 422, 426. Sezione *F* della comunità di Carmignano: 255 Sezione *G* della comunità ridetta: 215² 1651 sezione *A* della comunità di Capraia: 1 sezione *B* della comunità medesima.	669 3866	238 22 44	2417 07	8571 88	739 58	2365 11	»	3104 69	5467 19	105527 12	6204 13	111731 25	Valore delle piante legnose d'alto fusto esistenti nel fondo già compreso nel prezzo d'estimo . . . . L. 15046 00. *Nota.* — Il compenso che è dovuto al Demanio dello Stato per i frutti pendenti e per le legna esistenti nei boschi cedui, verrà determinato al tempo della consegna del fondo, e dovrà pagarsi a parte dall'aggiudicatario. Qualità degli accessori che si vendono unitamente al fondo: *a*) Stime fisse . . . . . L. 1470 80 *b*) Tini, vasi, ed oggetti diversi per uso delle cantine » 645 60 *c*) Mobili, masserizie, attrezzi ed arredi sacri della casa d'agenzia, dell'oratorio e del casino di Pietra marina » 2996 35 *d*) Biancheria . . . . . . » 1091 38 L. 6204 13 *Nota.* — Le stime vive si valuteranno giusta l'inessere del bestiame al tempo della consegna del fondo, e si pagheranno a parte unitamente ai frutti pendenti.
2	*Comunità di Carmignano.* — TENUTA DETTA DELLA CANTINA (parte a mezzeria e parte ad economia diretta) in un solo appezzamento, composto: 1º Di locali in servizio di amministrazione aventi cinque stanzoni a piano di terra ed altro sotterraneo; altre sei stanze minori e rimessa. Sopra havvi camera, cucina, e tre vasti stanzoni a tetto. Sopra parte dei locali terreni, esiste pure la casa colonica del podere la *Cantina*, da indicarsi in seguito. Appresso havvi una casetta di uso civile, formato di loggia, cucina, stanza del forno, stalletta, legnaio, cantina e quattro stanze. 2º Di terreni arativi, vitati, alberati, olivati; 3º Di cinque case coloniche come appresso: *a*) Al podere della Cantina: due stalle, stanzetto del foraggio, stabbiolo, loggia con forno, capanna, cucina, sei stanze, granaio ed in alto colombaia. Non lungi havvi concimaia coperta; *b*) Al podere dei Colli: tre stalle, loggia, due cantine, stanzetto del foraggio, cucina, forno, concimaia coperta e capanna. Sopra cinque stanze e granaio; *c*) Al podere di Pietra-Nera: due stalle, stanza del foraggio, stabbiolo, fienile, portico con forno, cantina, pozzo, concimaia coperta, cucina, quattro stanze e granaio; *d*) Al podere del *Sassolo*, due stalle, stanzetto del foraggio, loggia, stanza, granaio, cucina e cantina. Sopra, fienile, tre stanze e colombaia. Separati, stabbiolo, pozzo e concimaia coperta; *e*) Al podere gli Scopicci: stalla, loggia con forno, cantina, stabbiolo, capanna e cucina. Sopra, quattro stanze, granaio e colombaia. Presso concimaia e altra stalla con fienile sopra; 4º Di boschi con scope, ginestra, querciolo e castagno cedui e piante di alto fusto. — Confina: A settentrione, con le terre di Landini Dionisio, Gori sorelle, Comparini Carlo e fratelli, Balli Giovanni Battista tutti mediante termini; marchesa Garzoni-Venturi, mediante la strada degli Asinai; A levante, eredi di Galli Tassi Angiolo, mediante termini a muro, poi lotto 3º, mediante stradello o fosso, viottola a comune, e la strada delle Ginestre; poi col lotto 4º, mediante la detta strada delle Ginestre; a mezzogiorno, lotto 4º mediante la strada medesima; a ponente, lotto 6º e Bicchi Alessandro, mediante la strada dei Colli. — È distinto nel catasto con le particelle numeri 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, [illegible] 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, [illegible] 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, [illegible] 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, [illegible] 1493, 1494, 1495, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 2213, 2214, [illegible] 2216, 2217, 2220, 2226, 2514, 2515, 2516, e parte del 2227, sezione *D*, comunità di Carmignano, e numeri: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26², 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [illegible] 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [illegible] 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, sezione *F*, della comunità suddetta.	300 0666	102 20 84	1445 37	5992 53	442 26	1597 88	»	2040 14	3952 39	65678 65	3307 49	68986 14	Valore delle piante legnose d'alto fusto, esistenti nel fondo già compreso nel prezzo d'estimo . . . . . L. 298 00 *Nota.* — Il compenso che è dovuto al Demanio dello Stato per i frutti pendenti e per le legna esistenti nei boschi cedui, verrà determinato al tempo della consegna del fondo, e dovrà pagarsi a parte dall'aggiudicatario. Qualità degli accessori che si vendono unitamente al fondo: *a*) Stime fisse . . . . . L. 2167 17 *b*) Tini, vasi ed oggetti diversi per uso delle cantine . » 1140 32 L. 3307 49 *Nota.* — Le stime vive si valuteranno giusta l'inessere del bestiame al tempo della consegna del fondo, e si pagheranno a parte unitamente ai frutti pendenti.
3	*Comunità di Carmignano.* — T[illegible] NIMENTO DI CITERNA (a mezzeria) formato di un solo appezzamento, composto: 1º Di terreni arativi, vitati, alberati, olivati, e boschivi. 2º Di quattro case coloniche come appresso:	105 8914	36 06 84	712 24	2798 80	217 93	744 95	»	962 88	1835 92	29338 24	1652 96	31041 20	Valore delle piante legnose d'alto fusto, esistenti nel fondo già compreso nel prezzo d'estimo . . . L. 112 00 *Nota.* — Il compenso che è dovuto al

(Segue la Tabella e gli Annunzi legali in un supplemento di quattro pagine.)